



# UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

## **Regolamento sulle sanzioni disciplinari da irrogare agli studenti dell'Università degli Studi di Siena**

*(Emanato con D.R. n. 1102/2019 del 06/06/2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 11.06.2019)*

### ***In vigore dal 26 giugno 2019***

#### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le sanzioni applicabili agli studenti dell'Università degli Studi di Siena in caso di accertamento di illecito disciplinare.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per studenti si intendono tutti gli iscritti ai corsi di studio nonché agli altri corsi organizzati dall'Ateneo.
3. Sono considerati studenti, agli effetti del presente Regolamento, anche gli iscritti ad altre università, ancorché straniere, quando ammessi alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

#### **Art. 2 - Illecito disciplinare**

1. Per illecito disciplinare si intende qualunque fatto doloso o colposo che:
  - a) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dell'Università degli Studi di Siena;
  - b) leda l'immagine dell'Università o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università;
  - c) sia discriminatorio con riferimento a etnia, religione, genere e orientamento sessuale, orientamento politico;
  - d) sia diretto al fine o abbia l'effetto di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, al libretto universitario, ai verbali di esame o di tirocinio, all'acquisizione di crediti formativi universitari o altro atto inerente la predetta carriera, ivi compresa la dichiarazione non veritiera resa al fine di ottenere benefici patrimoniali o non patrimoniali;
  - e) arrechi pregiudizio all'ordinato e civile svolgimento della vita universitaria;
  - f) violi una prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo;
  - g) impedisca in qualunque modo l'accertamento di illeciti disciplinari.
2. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare qualunque condotta, ancorché tenuta fuori dei locali universitari, che, per le relative modalità e per finalità perseguite, sia tale da arrecare pregiudizio al decoro e all'onore dell'Ateneo, dei docenti, del personale e degli altri studenti.
3. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

#### **Art. 3 - Sanzioni disciplinari**

1. In caso di illecito disciplinare di cui all'art. 2 sono irrogabili le seguenti sanzioni:
  - a) l'ammonizione verbale;

- b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento, ivi compreso il tirocinio;
  - c) l'esclusione da uno o più esami di profitto - per uno o più appelli/sessioni - o l'esclusione dalla prova finale per una o più sessioni degli esami di laurea;
  - d) la sospensione temporanea dall'Università, con conseguente impossibilità di sostenere esami, per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenendo conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa specie commessi precedentemente nell'Ateneo.
  3. L'irrogazione di una sanzione disciplinare non è ostativa per l'Ateneo all'esperibilità di ogni azione penale e civile volta alla tutela dell'immagine dell'Ateneo.
  4. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta automaticamente la sospensione di quest'ultimo procedimento.

#### **Art. 4 - Notizia dell'illecito disciplinare**

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.
2. Il Rettore, non appena ricevuta notizia dell'illecito disciplinare, entro trenta (30) giorni dalla notifica della notizia di cui al comma 1, avvalendosi degli uffici competenti dell'Ateneo, avvia il procedimento disciplinare e trasmette gli atti alla Commissione di disciplina.
3. Qualora dall'informativa di cui al comma 1 risultino condotte integrazioni fattispecie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 5 - Commissione di disciplina**

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, il Rettore nomina una Commissione di disciplina composta da tre professori di ruolo, di cui uno individuato quale Presidente, da un funzionario proposto dal Responsabile dell'Area Servizi agli Studenti, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, e da uno studente individuato dal Consiglio Studentesco. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti restano in carica per un solo mandato.
2. La Commissione di cui al precedente comma può essere integrata da altri componenti all'uopo designati dal Rettore.
3. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento. A tali fini, essa può, inoltre, avvalersi della consulenza del personale dell'Area Servizi allo Studente e della Divisione legale e avvocatura.
4. Di ogni operazione deve essere redatto specifico verbale, sottoscritto dai componenti la Commissione e da ciascun intervenuto.
5. La Commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato, ne informa il Rettore, il quale trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.
6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta (60) giorni dal ricevimento degli atti da parte del Rettore. A conclusione dell'attività istruttoria, la Commissione trasmette al Rettore gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, riportate le indagini effettuate e gli esiti relativi e formula una proposta di archiviazione o una proposta di adozione di una delle sanzioni disciplinari previste all'art.3.
7. I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti il procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.

### **Art. 6 - Diritti dello studente sottoposto al procedimento**

1. Il Rettore invia allo studente l'avviso di apertura del procedimento, tramite raccomandata AR, che contiene la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.
2. L'avviso indica la data in cui deve avvenire l'audizione, da parte della Commissione di disciplina, dello studente sottoposto al procedimento, nonché rende noto a questo che è in sua facoltà:
  - a) presentarsi dinanzi al Rettore per essere ulteriormente ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
  - b) prendere visione delle attività sino a quel momento compiute;
  - c) farsi assistere da persona di sua fiducia;
  - d) presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolta ed indicare eventuali prove da assumere;
  - e) prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
3. Tra l'avviso e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci (10) giorni.

### **Art. 7 – Irrogazione delle sanzioni disciplinari**

1. Sono competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari:
  - il Rettore, per la sanzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) di cui al presente Regolamento;
  - il Senato Accademico, per le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) di cui al presente Regolamento.
2. Il Rettore, in riferimento alle sanzioni di cui al precedente art. 3, comma 1, e in attesa dell'irrogazione della sanzione definitiva, può applicare una misura cautelare, al fine di evitare e prevenire la reiterazione di fatti della stessa natura.
3. Nel caso in cui la Commissione di disciplina di cui all'art. 5 del presente Regolamento proponga l'archiviazione, allo studente sottoposto a misura cautelare è consentito, per quanto possibile, di recuperare le sedute d'esame o la sessione dell'esame finale cui avrebbe avuto diritto di partecipare.
4. Nel caso in cui la Commissione proponga l'archiviazione, il Rettore dispone la stessa entro dieci (10) giorni. Nel caso in cui la Commissione proponga la sanzione dell'ammonizione verbale, il Rettore adotta tale provvedimento entro dieci (10) giorni. Nel caso di una sanzione diversa, il Rettore trasmette gli atti, unitamente alla relazione predisposta dalla Commissione, al Senato Accademico, organo competente a deliberare sull'irrogazione della sanzione. Il Senato Accademico delibera l'irrogazione della sanzione proposta a maggioranza dei suoi componenti. La definizione del procedimento da parte del Senato Accademico deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione della proposta della Commissione di disciplina. La decorrenza dei termini è sospesa nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto e nel periodo dal 15 dicembre al 10 gennaio di ogni anno.
5. Il Rettore provvede, con proprio decreto, a rendere esecutivi tutti i provvedimenti sanzionatori. Di detti provvedimenti, che contengono sempre le motivazioni di irrogazione della sanzione disciplinare, viene data comunicazione allo studente con raccomandata AR.
6. Il Rettore, qualora all'esito delle attività istruttorie della Commissione di disciplina, si trovi a dover irrogare la sanzione dell'ammonizione verbale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, procede verbalmente. Dell'irrogazione dell'ammonizione è comunque redatto specifico verbale.
7. Nel caso di irrogazione di sanzioni da parte del Senato Accademico è redatto verbale. A tutela della riservatezza dell'interessato, del verbale del Senato Accademico viene reso pubblico solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo dello studente.
8. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, il Rettore provvede, con proprio decreto, all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati, contraffatti e di quelli che da essi dipendono.
9. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea dall'Ateneo viene data comunicazione a tutti gli Atenei italiani.

10. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

11. Le sanzioni irrogate a studenti temporaneamente ospiti dell'Ateneo sono comunicate alle Università di appartenenza.

#### **Art. 8 – Reclamo e disposizioni transitorie e finali**

1. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso reclamo al Rettore entro sessanta (60) giorni dalla data della comunicazione. Il Rettore trasmette il reclamo al Senato Accademico, che decide entro trenta (30) giorni, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di ricorrere, in sede giurisdizionale, contro i provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo *on line* dell'Università degli Studi di Siena.